

# IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

## QUESTIONI MINORI

Accenniamone alcune, più per mettere sull'avviso il lettore, nei rari casi in cui si presentassero all'applicazione, che per immediata urgenza culturale.

Sulle **cause di separazione personale** dei coniugi non v'è dubbio che la competenza è riconosciuta dalla Santa Sede anche ai tribunali dello Stato. (Cto. art. 34, ult. cpv.; legge, n. 847, art. 19 e Istr. S.C.S. art. 51 e 53). Però, la S.C.S. fa giustamente presente che, nei singoli casi, possono ritenersi **ingiurie gravi** (c. civ. art. 150) l'apostasia d'uno dei coniugi e il pericolo di perversione dell'altro (art. 50) e che, nell'interesse delle parti, la sentenza e i decreti di separazione emanati dalle autorità ecclesiastiche, in qualche caso speciale possono essere **notificati** all'autorità civile.

Non è, quest'ultima, un'imposizione **ad exequendum**, nè un deliberato che abbia, di per sè o in forza d'una trascrizione, effetti civili (1); ma è la notifica di un fatto giuridicamente rilevante. Vorremmo notare, infatti, che il **Cto**, nell'ultimo capoverso, dice precisamente che « la S. Sede **consente** » il giudizio da parte dei tribunali dello Stato; e in quel **consentire** si deve, bensì, rilevare, una concessione della Chiesa d'un diritto di sua spettanza, ma concessione che non priva la Chiesa del proprio diritto e dell'esercizio legittimo del medesimo.

\* \* \*

**Circa il privilegio Paolino**, si è discusso fin troppo. Non è frequente in Italia, e forse per questo non fu preso in considerazione nell'art. 34 e tanto meno dalla legge (2). Tale forma del scioglimento del matrimonio, dagli uni è esclusa in ogni caso dagli effetti civili, e dagli altri si vorrebbe ammessa, in forza del principio generale che lo Stato riconosce agli effetti civili, l'istituto del matrimonio, regolato dal diritto canonico.

In realtà, osta alla trascrizione del nuovo matrimonio il n. 1 dell'art. 12, legge n. 847, pure accolto dalla S. Sede. L'Istr. S.C.S., difatti, all'art 47, si limita a notare che « la pratica per la (sua) trascrizione agli effetti civili sarà **deferita alla Segreteria di Stato** ».

Forse così, perchè vi sono casi, in cui il matrimonio non cattolico se non fu celebrato sotto l'impero della legge civile italia-

(1) Così sembrano aver temuto, a torto, il RAVA', *Il Matr.*, pag. 151 e l'JEMOLO, *Lez. di dir. eccl.*, pag. 346.

(2) Se ne discusse nella Commissione mista, accerta il VASSALLI, *Lezioni*, pag. 171: ma la richiesta dei rappresentanti della S. Sede non fu accolta.

na (per es. all'estero, salvo la convenzione dell'Aja) può prestarsi ancora all'applicazione del privilegio Paolino (1).

\* \* \*

Sui matrimoni celebrati all'estero, in forma canonica o concordataria, bisogna, secondo noi, tener presente che la S. Sede rivolge le sue istruzioni solamente agli « Ordinari d'Italia e per essi ai parroci », ma che essa ammette (art. 11) il matrimonio canonico celebrato all'estero tra due italiani o tra un italiano e uno straniero e ne regola di conseguenza le pubblicazioni in ordine al domicilio attuale e di origine. Le norme della S. Sede sono, dunque, territoriali o no? E come dovrebbero regularsi il ministro del culto (straniero) e le parti per ottenere la trascrizione del matrimonio? Dove, in qual comune domandarla?

L'art. 34 del Concordato e l'art. 8 della legge, che si riferiscono ad un comune del Regno, e l'art. 100 del cod. civ., che riconosce la celebrazione compiuta secondo le forme stabilite (certamente dalla legge del luogo) nel paese estero, fanno pensare alla territorialità della legislazione concordataria. Ciò che non impedisce, secondo noi che si faccia la richiesta delle pubblicazioni, come è possibile farla, a norma dell'art. 6 della legge n. 847; onde, se poi il matrimonio nelle forme concordatarie venisse celebrato all'estero, si possa ottenere la trascrizione dell'atto nel comune stesso delle pubblicazioni. E la giurisdizione anche su quel matrimonio competerebbe soltanto alla Chiesa, come per ogni matrimonio trascritto in regime concordatario (2).

\* \* \*

Le sentenze estere di divorzio su matrimoni concordatari, possono trovare esecuzione in Italia? Il dubbio parrebbe superfluo (3). E' deplorabile che, contro i vantati principi d'ordine pubblico italiano (indissolubilità e Concordato), si conceda esecutività alle sentenze estere di divorzio quando si tratta di matrimoni civili; ma è inconcepibile che lo Stato italiano, il quale

(1) Cfr.: VASSALLI, *Lez. di dir. matr.*, pag. 171 e JEMOLO, *l. c.*, pag. 325.

(2) Si è discusso anche se l'art. 34 del C.to era o meno applicabile nelle *Colonie italiane*. Pare che in linea di principio non lo si possa affermare, ma che in linea di fatto si applichi. Cfr. in argomento: CICCITTI in parecchi articoli pubblicati in *Dir. Eccles.* per la negativa; contro A. BERTOLA, *ivi*, 1931, pag. 369. Vedi anche il riassunto della polemica in *Mon. Eccles.*, 1938, pag. 41 segg.

(3) Il Bosco per rispondere affermativamente invoca la convenzione dell'Aia, non tocca dal Concordato (in *Riv. di dir. internaz.*, 1933, p. 38) e l'JEMOLO gli si avvicina, ammettendo la delibazione anche di tali sentenze (in *Giur. It.* 1929 IV, 284, e 1933 p. 12). Cfr.: JANNACCONE, *La delibazione in Italia delle sentenze straniere di annullamento e di scioglimento di matr. concordatari*, in *Il dir. concor.*, 1936, nn. 3, 4; Relaz. Minist., D'Amelio, Salvioli, ecc., oltre *App. Milano*, 27 giugno 1933 (*Giur. Ital.* IV, 222); *App. Trieste*, 29 novembre 1934 (Pucci-Grandi); *Cass. Sez. I*, 11 giugno 1934 (*G. I. I.*, 1; 745).

ha negato a se stesso la competenza a giudicare dei matrimoni concordatari, finisca con l'attribuirli ai tribunali esteri.

Ricordiamo almeno qui, l'affermazione dell'on. Mussolini al Senato: « è evidente che l'atto con cui i vincoli (religioso e civile) sorgono, è uno solo, quello religioso; e la sua validità non può essere giudicata se non dal giudice competente per materia, quello ecclesiastico ».

\* \* \*

**Pel matrimonio di riti acattolici**, basti dire che la legge apposta, 24 giugno 1929, n. 2159, esige la presenza di un ministro approvato, di un culto ammesso, autorizzato a ciò di volta in volta, e che un tal matrimonio, legislativamente e giurisdizionalmente, è sottoposto alle norme del codice civile (1).

Naturalmente, di tale forma di celebrazione non devono usufruire i cattolici, sotto pena d'essere considerati come pubblici peccatori e, del resto, il loro matrimonio così celebrato sarebbe invalido (can. 1099). Rimane valido, invece, **per i non battezzati** che si sposino tra loro ovvero con eretici o scismatici, battezzati sì, ma non nella Chiesa cattolica, nè convertitisi alla Chiesa cattolica, e **per i battezzati** in una setta eretica o scismatica e non convertitisi, se contraggano **tra loro** o con altre persone immuni dalla legge. Da notarsi che il matrimonio valido di questi acattolici, celebrato nel loro rito, impedisce che il coniuge acattolico divorziato possa contrarre un matrimonio valido, canonicamente, con una parte cattolica, d'altronde abile. Non si tratta dell'impedimento *mixtae religionis* nel *disparitatis cultus*, ma dell'impedimento *ligaminis*, non dunque di un impedimento di diritto ecclesiastico, ma di diritto divino, l'indissolubilità. Con cauzioni, dispensa, ecc., la parte cattolica può sposare validamente l'altra parte ebrea o protestante o, comunque, acattolica; ma, sebbene la religione acattolica ammetta e legittimi il divorzio, chi nella stessa religione acattolica è vincolato da un matrimonio valido, secondo la legge naturale e divina, non può essere ammesso ad un matrimonio canonicamente valido con parte cattolica, soltanto perchè divorziato.

La nuova legislazione in difesa della stirpe sembra che doni attualità a questi problemi, che formavano in Italia rarissime eccezioni.

**Mons. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO**

*Canonico teologo della Cattedrale di Vicenza*

(1) Definitivo in argomento il D'AVACK. *Il Matrimonio nei culti ammessi*, Roma, 1933.